



UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2024)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, denominazione, sede

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane.
2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la sede IUL di Firenze, in via Buonarroti 10.

Articolo 2 - Funzioni del Dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Umane, istituito ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, è la struttura preposta alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca.

Il Dipartimento promuove e organizza la ricerca scientifica, anche attraverso l'istituzione dei centri di ricerca e dei dottorati di ricerca, e sostiene lo sviluppo delle attività di valorizzazione e divulgazione dei risultati della ricerca.

Il Dipartimento, nell'ambito delle sue attribuzioni, svolge le seguenti funzioni:

- promuove la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate dall'Ateneo,
- promuove altresì i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso il sostegno allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione,
- organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
- gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito,
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente.

Articolo 3 - Ambito scientifico/formativo del Dipartimento

Il Dipartimento definisce una propria visione, chiara, articolata e pubblica, della qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale, tenendo conto della pianificazione strategica di Ateneo, del contesto di riferimento, delle competenze e risorse disponibili, delle proprie potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto sociale, culturale ed economico.

Il Dipartimento adotta i documenti di pianificazione strategica e operativa, accessibili ai portatori di interesse (interni ed esterni), nei quali declina la propria visione in politiche, strategie e obiettivi di breve, medio e lungo termine.

Il Dipartimento, per la realizzazione delle proprie politiche e strategie di formazione, ricerca, innovazione e sviluppo sociale, propone al Direttore Generale la stipula di accordi di collaborazione con gli attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati, del proprio contesto di riferimento e ne monitora costantemente i risultati.

Gli obiettivi vengono formulati in modo plausibile e sono coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo, con le risorse di personale docente e tecnico-amministrativo, economiche, strutturali e tecnologiche disponibili.

Il Dipartimento si dota di un sistema di Assicurazione della Qualità adeguato e coerente con le indicazioni e le linee guida elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo.

Articolo 4 - Monitoraggio e valutazione dipartimentale

Il Dipartimento procede sistematicamente al monitoraggio della pianificazione, dei processi e dei risultati, analizza i problemi rilevati e le loro cause ed elabora adeguate azioni di miglioramento, di cui viene a sua volta verificata l'efficacia.

Il funzionamento dell'organizzazione e del sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento è periodicamente sottoposto a riesame interno, attraverso il lavoro del Gruppo di lavoro di autovalutazione del Dipartimento.

Articolo 5 - Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio di Dipartimento.

Articolo 6 - Il Direttore

Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dura in carica 3 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b. propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica;
- c. sovrintende al funzionamento del Dipartimento;
- d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;
- e. è membro di diritto del Senato Accademico;
- f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

Inoltre:

1. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
2. sovrintende all'attività di ricerca assicurando l'espletamento delle procedure relative alla valutazione;
3. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
4. promuove, valuta e autorizza, d'intesa con il Direttore Generale, la formulazione di candidature di progetti in contesti competitivi in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 7 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede, da Professori e Ricercatori afferenti, da un rappresentante degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, secondo quanto normato nello Statuto.

2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di Dipartimento. In particolare:

- a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

- b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alla Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché la Facoltà le coordini con le esigenze didattiche e le rinvii per la decisione al Consiglio di Amministrazione;
- c. approva il Piano triennale della ricerca;
- d. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca, predisposto dal Gruppo di autovalutazione;
- e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
- g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
- h. adotta a maggioranza un proprio Regolamento e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ordinaria.
2. In caso di convocazione straordinaria i membri del Consiglio sono convocati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere trasmessa attraverso tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno.
6. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti. I professori e i ricercatori partecipano in presenza alle sedute del Consiglio.
7. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
8. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
9. Il verbale delle sedute del Consiglio entro le 2 sedute successive.
10. I verbali approvati e firmati sono archiviati presso la Segreteria del Dipartimento.
11. Tutti i membri del Consiglio hanno il diritto di voto. In caso di parità di voto prevale quello del Direttore.
12. Qualora si debba deliberare su questioni di afferenza di uno o più professori/ricercatori, gli interessati hanno il dovere di astenersi dalla votazione.
13. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente al rappresentante del personale amministrativo o, in sua assenza, a un componente del Consiglio.

14. E' possibile prevedere la costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche.

Articolo 9 - Validità delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate anche in modalità telematica, nel rispetto degli obblighi di presenza previsti dalla normativa interna di Ateneo per i professori e i ricercatori, che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone e asincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
4. Il Direttore può indire in determinate occasioni, sulla base di precise esigenze, Consigli di Dipartimento aperti a persone estranee al corpo docente per discutere problemi che interessino il Dipartimento. In questi casi, di cui pure è redatto verbale, non sono previste né votazioni né delibere.
5. In casi motivati e circoscritti, di norma per delibere di natura tecnico-procedurale, il Direttore può disporre la consultazione del Consiglio in modalità asincrona, inviando per tempo ai consiglieri la proposta di delibera e i materiali di accompagnamento e chiedendo a ciascuno di esprimere il proprio parere via e-mail in un arco di tempo definito.

Articolo 10 – Tipologia di progetti di ricerca

Ai sensi dell'Art. 2 del presente Regolamento, il Dipartimento favorisce le iniziative progettuali nell'ambito della ricerca. I progetti di ricerca possono essere identificati come segue:

- a) Progetti interni, finanziati direttamente dal Dipartimento nel rispetto del Regolamento per la ripartizione dei fondi annuali per la ricerca;
- b) Progetti esterni, nazionali e internazionali, finanziati direttamente da enti pubblici/privati, previo espletamento di apposita procedura, ai quali l'Ateneo partecipa come coordinatore o come membro partner.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a) del presente articolo, l'apposito Comitato di cui al successivo art. 21, valuterà l'ammissibilità delle proposte progettuali presentate da ciascun professore e/o ricercatore, e assumerà ogni decisione necessaria per l'approvazione delle stesse.

Articolo 11 - Gruppi di ricerca: delibera istitutiva

1. Per ciascun progetto di ricerca approvato dal Dipartimento, è prevista l'istituzione di un Gruppo di ricerca. L'istituzione di Gruppi di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e/o ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:

- a) la denominazione del Gruppo di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
3. La delibera istitutiva prevede che il responsabile scientifico presenti ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente e che il progetto sia sottoposto al monitoraggio e alla valutazione da parte del Dipartimento.

Articolo 12 - Gruppi di ricerca: numerosità dei componenti

1. I Gruppi di ricerca sono composti da un minimo di tre componenti, professori e/o ricercatori.
2. Possono far parte dei Gruppi di Ricerca gli assegnisti e i dottorandi, nonché componenti con profili accademici esterni all'Ateneo. Per questi ultimi vanno allegati al progetto i relativi CV.
3. Eventuali ulteriori afferenze ad un Gruppo di ricerca, così come altre modifiche al progetto successive alla istituzione, devono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Articolo 13 - Ammissibilità dei progetti

1. Docenti e ricercatori possono proporre al Dipartimento nuovi progetti di ricerca, sia rispondendo agli appositi bandi per la ripartizione delle risorse finanziarie per la ricerca, sia di propria iniziativa in ogni momento dell'Anno Accademico. In questo secondo caso le richieste di finanziamento saranno considerate solo a fronte di un'eventuale disponibilità finanziaria residua.
2. In entrambi i casi i proponenti dovranno presentare un progetto dettagliato e l'apposita scheda progetto adottata dal Dipartimento. Il Direttore potrà all'occorrenza, con colloqui o richieste di documentazione integrativa, acquisire ulteriori notizie sul progetto.
3. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della documentazione acquisita, valuta le proposte di progetto sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) **Qualità scientifica del responsabile del progetto**, considerando il suo CV con particolare riferimento alla responsabilità scientifica di progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi; alle pubblicazioni e all'attività scientifica degli ultimi tre anni
 - 2) **Qualità scientifica del Gruppo**, considerando i CV con particolare riferimento alle pubblicazioni e all'attività scientifica degli ultimi tre anni.
 - 3) **La validità scientifica della proposta di progetto**, considerando fra l'altro:
 - a. innovatività;
 - b. rigore metodologico;
 - c. coerenza rispetto al Piano annuale della ricerca e al Piano Strategico Triennale.
 - d. coerenza rispetto al panorama della ricerca nazionale ed internazionale;
 - e. fattibilità del progetto e congruità del piano finanziario.
 - 4) **Aspetti economici, considerando: gli impegni di spesa, la congruità della richiesta finanziaria, la capacità di spesa dimostrate dai proponenti in occasione di finanziamenti precedenti**

Articolo 14 - Tipologia di progetti

I progetti di ricerca vengono classificati in 4 tipologie principali:

1. Progetti promossi, organizzati e finanziati dal Dipartimento, che mirano a sviluppare le priorità strategiche contenute nel Piano Strategico Triennale e nel Piano annuale della Ricerca;
2. Progetti proposti al Dipartimento da professori e ricercatori, sia rispondendo ai bandi interni sia autonomamente;
3. Progetti derivanti da accordi, convenzioni o contratti in essere tra l'Ateneo e uno o più soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale, europeo o internazionale;
4. Progetti finanziati in base a Programmi in ambito comunitario a cui l'Ateneo partecipa come capofila o come partner.

Articolo 15 - Monitoraggio, Autovalutazione e Valutazione dei progetti

Il Dipartimento mette in atto periodiche azioni di monitoraggio di tutti i progetti in corso, acquisendo notizie sullo stato di avanzamento, sui prodotti realizzati, sulle iniziative messe in atto per la condivisione e la pubblicizzazione dei percorsi di ricerca, anche avvalendosi dell'operato di ricercatori incaricati dal Direttore.

Le sintesi dei rapporti di monitoraggio confluiscono nella relazione semestrale e annuale sulle attività di ricerca.

Il Dipartimento promuove, fornendo appositi strumenti, i percorsi di autovalutazione dei progetti da parte dei gruppi di ricerca e mette in atto la valutazione degli esiti dei progetti sia in termini di qualità e di efficacia sia in termini di *customer satisfaction* e di impatto.

Articolo 16 - Condivisione e pubblicizzazione delle attività di ricerca

Il Dipartimento promuove e cura la pubblicizzazione dei percorsi di ricerca con:

1. pubblicazioni scientifiche cartacee e elettroniche;
2. promozione della partecipazione dei Gruppi di ricerca a eventi e convegni;
3. organizzazione di eventi e convegni legati ai temi della ricerca.
4. Pubblicazione dei rapporti di ricerca al termine dei progetti tramite la casa editrice di Ateneo IUL-PRESS.

Articolo 17 - Commissione Ricerca

La Commissione Ricerca coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto e dal presente Regolamento. La sua composizione è definita dal Consiglio su proposta del Direttore e i componenti vengono nominati dal Senato Accademico.

La Commissione è convocata periodicamente dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18 - Commissione di indirizzo e autovalutazione

La Commissione di indirizzo e autovalutazione è la struttura interna al Dipartimento avente funzioni di consulenza e di proposta. Tale Commissione ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione. La Commissione è costituita da alcuni fra professori e ricercatori del Dipartimento.

La composizione della Commissione viene proposta dal Direttore e sottoposta al Consiglio di Dipartimento, che delibera in merito. Successivamente il Direttore ne designa il presidente che la convoca e ne dirige i lavori. Il Direttore partecipa a propria discrezione ai lavori della Commissione.

Il Consiglio di Dipartimento, attenendosi ai principi e agli indirizzi definiti dal Nucleo di Valutazione, approva, su proposta della Commissione, il documento di indirizzo e programmazione triennale, nonché di valutazione dei risultati e lo trasmette agli organi di governo di Ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse al Dipartimento.

La Commissione coadiuva il Direttore del Dipartimento nella predisposizione dei documenti di indirizzo del Dipartimento.

Articolo 19 - Centri di ricerca - CdR

I Centri di Ricerca sono articolazioni funzionali del Dipartimento che vengono costituiti su proposta del Consiglio di Dipartimento, sottoposta a al successivo parere del Senato Accademico e in ultima istanza all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I CdR vengono costituiti allo scopo di:

1. approfondire il *know how* interno su specifiche tematiche di carattere interdisciplinare o transdisciplinare;
2. elaborare e condurre progetti di ricerca, sia a carattere interno, sia orientati alla partecipazione in contesti competitivi nazionali e internazionali;
3. incrementare la partecipazione a eventi e le pubblicazioni, con attenzione prioritaria ai canali editoriali dell'Ateneo.

L'istituzione dei CdR è subordinata alla presentazione di una dettagliata definizione dell'ambito scientifico, degli obiettivi, delle attività e dei risultati attesi.

Ogni CdR ha un coordinatore scientifico nominato in sede di delibera costitutiva del CdR stesso.

Il coordinatore:

- promuove le attività del CdR;
- convoca regolarmente il Gruppo di Lavoro;
- organizza momenti di formazione interna;
- propone lo sviluppo di progetti di ricerca;
- svolge attività di monitoraggio periodico del lavoro del CdR;
- partecipa al tavolo di coordinamento dei CdR presieduto dal Direttore del Dipartimento;
- rappresenta, quando invitato dal Direttore, il CdR presso il Consiglio di Dipartimento per relazionare sulle attività svolte.

Per ogni CdR si costituisce, su base volontaria, un Gruppo di lavoro, a cui chiedere di partecipare docenti, ricercatori, dottorandi, tutor e assegnisti.

Il gruppo di lavoro:

- si fa carico dei compiti del CdR partecipando in modo continuativo alle attività, seguendo le indicazioni del coordinatore scientifico;
- promuove momenti di formazione sulla tematica del CdR;
- esamina le opportunità di sviluppo di progetti e di partecipazione a contesti competitivi nazionali e internazionali.

La partecipazione non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Non è consentita la partecipazione a più di due CdR.

Ogni CdR può proporre progetti di ricerca che, una volta definiti, seguono l'iter previsto dal presente Regolamento, ovvero vanno sottoposti ad approvazione del Consiglio di Dipartimento e, successivamente, del Direttore Generale.

Ogni anno il coordinatore predispone una relazione, nella quale deve:

1. relazionare sui progetti di ricerca a cui partecipa il Centro;
2. descrivere le attività di terza missione svolte dal Centro e le conseguenti ricadute sul territorio;
3. specificare quali dei risultati delle ricerche hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
4. produrre l'elenco delle pubblicazioni strettamente inerenti ad attività/finalità di ricerca del Centro;
5. produrre l'elenco degli eventi, congressi e seminari curati dal Centro o che hanno coinvolto i suoi partecipanti.

Tale relazione viene inviata al Consiglio di Dipartimento, al Senato Accademico e al Direttore Generale. Su questa base gli organi preposti potranno deliberare se confermare il CdR, modificarne la composizione e i compiti o deliberarne la chiusura.

La durata del CdR è limitata al periodo stabilito all'atto della sua istituzione (non superiore a 3 anni).

Per il Centro di Ricerca non è previsto alcun contributo e/o finanziamento a carico del bilancio dell'Ateneo.

Il Cdr è privo di autonomia gestionale.

Articolo 20 - Ripartizione fondi annuali ricerca

Sulla base dello stanziamento annuale disposto dal CdA per il finanziamento delle attività di ricerca, il Dipartimento recepisce i criteri di ripartizione, comunicati dal Direttore Generale, tra quelli destinati alle attività dei singoli docenti e quelli destinati a progetti di prioritario interesse dell'Ateneo. Per l'assegnazione di questi ultimi il Dipartimento pubblica un apposito bando interno per la proposta di progetti, predisposto dal Direttore Generale.

Sulla base delle successive decisioni assunte dal Comitato Ricerca, di cui al successivo articolo 21, il Direttore comunica al Consiglio quali progetti vengono finanziati e condivide i relativi documenti progettuali.

Articolo 21 - Comitato di Ricerca

Per sovrintendere agli aspetti scientifici relativi ai bandi annuali di ricerca dell'Ateneo, di cui al precedente articolo 20, è istituito un Comitato ricerca di cui fanno parte di diritto:

- il Rettore;
- il Direttore del Dipartimento;
- il Preside della Facoltà;
- un quarto componente nominato ogni anno dal CdA.

Il Comitato:

- indica le tematiche prioritarie su cui orientare la presentazione di proposte;
- vaglia la correttezza formale e la qualità dei progetti e decide a quali progetti assegnare risorse.

il Comitato opera la sua valutazione nel limite dei fondi assegnati e delibera di assegnare in tutto o in parte il finanziamento richiesto dai singoli progetti di ricerca.

Articolo 22 - Comitato Editoriale

Il Dipartimento si fa carico della cura degli aspetti scientifici e organizzativi delle attività editoriali dell'Ateneo veicolate attraverso:

- 1) la rivista scientifica IUL-RESEARCH;
- 2) la casa editrice universitaria IUL-PRESS.

Presso il Dipartimento è istituito un Comitato Editoriale composto da membri interni ed esterni all'Ateneo, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e acquisito il parere successivo del Senato Accademico. Il CdA nomina altresì il Direttore e il Vicedirettore del Comitato.

Il Comitato Editoriale:

- esamina e sottopone ad approvazione le proposte di pubblicazione di volumi;
- definisce i temi e nomina i curatori dei numeri della rivista;
- vigila sulla coerenza tra le iniziative editoriali e le priorità strategiche dell'Ateneo e gli obiettivi prioritari delle linee di ricerca espresse dal Dipartimento.

Articolo 23 - Modifiche del Regolamento di Dipartimento

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio di Dipartimento e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.